

Il parere dell'esperto

Attenzione alle armi in casa



"Dodici anni, un proiettile in testa, il bambino in fin di vita: indagati il padre e la madre". "Proiettile alla testa a 12 anni, giallo a Genova". "Un tragico gioco o un incidente mentre il piccolo maneggiava l'arma carica."

Questi, ed altri ancora, i titoli che campeggiavano sui quotidiani del giorno 9 corrente, che annunciavano la tragica vicenda che ha visto coinvolto Renato, un ragazzino di 12 anni di Genova il quale, ricoverato in condizioni disperate presso il "Gaslini" di Genova, dopo alcuni giorni di agonia è deceduto a causa della grave ferita provocata da una vecchia cal. 7,65, risultata regolarmente denunciata dal padre assieme ad un'altra pistola e ad otto fucili da caccia. Pare che la madre non si fosse neppure accorta della presenza dell'arma e che dapprima avesse attribuito il grave trauma ad una caduta dal letto a castello.

Solo dopo, quando il piccolo è stato portato in sala operatoria, i chirurghi hanno avuto la certezza che si trattava di due fori, uno di entrata e uno di uscita, che erano stati determinati da uno sparo a distanza ravvicinata. Le indagini, condotte dalla locale Stazione Carabinieri e dai Nuclei Operativi della Compagnia di San Martino e del Comando Provinciale di via Gobetti e coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Genova d.ssa Patrizia Petruzzello, si sono rivelate da subito complesse e lasciano molti dubbi sulla dinamica dei fatti. Pur comprendendo lo stato d'animo dei familiari, gli inquirenti non hanno potuto esimersi dal procedere alla prova del quanto di paraffina nei confronti della madre e del fratellino del piccolo Renato. L'esame rileva eventuali residui di polvere da sparo sulle mani di chi ha fatto uso dell'arma. Ciò, proprio per non lasciare nulla al caso e stabilire se si sia trattato di un incidente, di un gioco finito in tragedia, di un atto di autolesionismo, oppure se possono ipotizzarsi responsabilità da parte di terzi, nella fattispecie della madre o del fratellino. Intanto il magistrato pare abbia iscritto nel registro degli indagati sia il padre che la madre del povero Renato, formulando a loro carico tre ipotesi di reato: omessa custodia di arma, abbandono temporaneo di minore e lesioni colpose, quest'ultimo reato si è tramutato poi in omicidio colposo, a seguito del decesso del

ragazzino. Che tragedia! Succede così in questi casi: oltre al danno anche la beffa.

Al di là delle eventuali responsabilità, che saranno stabilite dalle autorità competenti ma soprattutto nel rispetto più assoluto dei protagonisti di questa sciagura, al cui dolore ci associamo, e senza volerci ergere a moralisti di nessuno, ci permettiamo di fare un'analisi e di esprimere alcune considerazioni circa l'opportunità o meno di detenere in casa armi da fuoco e soprattutto circa le modalità della loro custodia.

Perché tante persone detengono armi in casa?

Una buona parte perché amanti della caccia, anche se per la verità la caccia oggi non è più quella di una volta. Un'altra parte perché appassionati del tiro a segno. Un'altra parte ancora perché erroneamente convinte che un'arma in casa dia sicurezza, considerata la concreta possibilità che malviventi si possano introdurre in casa. Un'altra parte ancora, perché se le sono ritrovate in casa lasciategli in eredità dai propri avi e pur non sapendo che cosa farsene non si preoccupano della loro corretta destinazione. Infine, una cospicua parte detiene le armi, semplicemente perché amanti delle armi, fra queste i collezionisti.

A fronte di un concreto rischio di una tragedia immane quale è il venir meno di una vita umana verrebbe da chiedersi se valga la pena di lasciare circolare così tante armi e se non sia invece addirittura il caso di farle scomparire dalla faccia della terra o per lo meno di consentirne la detenzione e l'uso solo a determinate categorie di persone quali le Forze dell'Ordine e le Forze Armate dello Stato, e tuttalpiù alle altre categorie affini preposte alla sicurezza e alla vigilanza privata.

Ma finiamola di sognare e mettiamo da parte l'utopia. Vogliamo detenere armi, sempreché autorizzati, visto che la legge ce lo consente? Bene. Perlomeno sforziamoci di osservare tutti quegli accorgimenti necessari che ci consentono di prevenire incidenti di sorta e drammi umani:

A) custodiamole in luoghi e con mezzi sicuri e fuori dalla portata di chichessia, ladri compresi.

B) custodiamole possibilmente smontate e comunque scariche e

separatamente dalle munizioni. C) sia nei luoghi chiusi che all'aperto (in abitazione, al poligono, a caccia ecc...) maneggiamole con la massima prudenza, tenendo particolarmente presente che quando siamo convinti che l'arma sia scarica o con la sicura inserita, è la volta buona che parte il cosiddetto colpo accidentale.

D) effettuiamo la pulizia e la manutenzione in luoghi idonei e sicuri e in assenza di altre persone. E) chi cacciatore usi la massima prudenza nei boschi e negli anfratti, negli attraversamenti di fossi e ruscelli e in qualsiasi altra situazione di difficoltà nel mantenimento dell'equilibrio, per cui inserire sempre la sicura. Inoltre, non sparare mai all'indirizzo di un cespuglio che si muove. Potrebbe trattarsi del nostro stesso cane o addirittura di un nostro stesso compagno o di una qualsiasi altra persona, magari in difficoltà. Non meravigliamoci, purtroppo capita sovente.

F) chi rinviene armi in casa, nelle soffitte, nelle cantine ecc...ma anche in luoghi aperti come le strade, i campi e i boschi: non le tocchi e informi subito l'Autorità di Pubblica Sicurezza locale ovvero, in assenza di questa, il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio, che provvederà alle incombenze di rito. Se rinvenute in casa e si ha la certezza che ci siano state lasciate in eredità, si potrà richiedere all'Autorità di P.S. di legittimarne la detenzione, sempreché ne ricorrano i presupposti normativi e dei requisiti soggettivi ed oggettivi, oppure provvederà a versarle alla stessa autorità per la successiva rottamazione presso gli organi competenti.

G) chi cambia abitazione si ricordi che per lo spostamento delle armi alla nuova dimora va richiesta preventivamente all'Autorità di Pubblica Sicurezza l'autorizzazione al trasporto e immediatamente dopo averlo effettuato va rinnovata la denuncia di detenzione presso l'Autorità di P.S. locale o in assenza presso il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

H) chi detiene l'arma come sicurezza personale e ritiene, se legittimato, di doverne fare uso all'occorrenza, tenga ben presenti le normative penali riguardanti la legittima difesa e sappia che pure di fronte ad una ipotesi di legittima difesa il suo operato sarà vagliato attentamente e rigorosamente dalla Magistratura sul piano della legittimità. Questi sono solo gli accorgimenti più importanti a cui va aggiunto come principio generale il detto popolare secondo cui "la prudenza non è mai troppa". Soggiungiamo che la materia delle armi è disciplinata dal T.U.L.P.S. (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal relativo regolamento, nonché dal Codice Penale e da alcune leggi speciali fra le quali la n.110 del 1975 e ricordiamo, se ve ne fosse di bisogno, che a scongiurare gli incidenti e i drammi, più che le leggi e i regolamenti, sono sempre l'accortezza e il buon senso.

Orazio Giuseppe Messina

Per quesiti in materia i lettori potranno scrivere al seguente indirizzo e.mail: oragiu@hotmail.it

Note legali

Sulla lungaggine dei processi e sul risarcimento del danno

A cura dell'avvocato Laura Buffa

È principio ormai consolidato e di comune esperienza quello secondo cui dall'eccessiva durata del processo discende il diritto delle parti coinvolte ad essere indennizzate.

Ma quanto deve durare un processo per essere ritenuto troppo lungo? La Prima Sezione Civile della Corte di Cas-



sazione (Sent. 14/2008) ha recentemente stabilito che sorge il diritto all'indennizzo allorché il processo di primo grado abbia una durata eccedente i tre anni ed il giudizio di appello una durata eccedente i due anni.

Secondo la citata sentenza, il periodo da prendersi in considerazione al fine della determinazione dell'indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo è l'intero periodo di durata del processo: tale termine, superato il quale si verifica la violazione del termine di ragionevole di durata, può quindi essere indicato in complessivi cinque anni.

Ai fini dell'indennizzo del danno non deve pertanto aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo, ma soltanto al periodo eccedente il termine di ragionevole di durata (cfr. per tutte Cass. n. 21597 del 2005).

Ove ad esempio il primo ed il secondo grado di giudizio si siano protratti per un periodo di dieci anni, il periodo da considerarsi indennizzabile è di cinque anni.

Per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo si ritiene congruo l'indennizzo di una somma compresa tra 1.000,00 e 1.500,00 euro e dunque nell'esempio sopra riportato il danno morale può quantificarsi in una somma compresa tra 5.000,00 e 7.500,00 euro.

Per quesiti giuridici in materia di diritto civile e diritto del lavoro i lettori potranno scrivere al seguente indirizzo e.mail: avvlaurabuffa@libero.it - Verranno pubblicati i quesiti di interesse generale, a discrezione della redazione.

La giurisprudenza del mese

Sulla violenza sessuale in famiglia

Nei rapporti tra coniugi, non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga esplicitamente al rapporto e lo subisca: ciò in quanto si può configurare la sussistenza di un costringimento psicofisico idoneo a incidere sulla libertà di autodeterminazione della donna. Sussiste pertanto il reato di violenza sessuale anche nel caso in cui, in un rapporto coniugale, la donna non esprima esplicitamente al compagno il suo rifiuto al rapporto sessuale sempreché l'autore del fatto avesse la consapevolezza del rifiuto implicito della compagna agli atti sessuali. Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, Sent. 13983/2008.

Sulla separazione tra coniugi e sulla assegnazione della casa coniugale

Pur in assenza di figli, deve essere assegnata alla donna separata l'abitazione coniugale di proprietà dell'ex marito per evitare di interrompere il rapporto di confidenza della moglie con i luoghi in cui era vissuta e di vicinanza, anche fisica, con le persone a lei care che abitavano nello stesso stabile (nella specie la sorella ed uno dei nipoti) e ciò nonostante che la moglie risulti proprietaria di altri immobili, a differenza del marito, soltanto comproprietario dell'alloggio adibito a casa coniugale. Corte d'Appello dell'Aquila /2008

Sul licenziamento illegittimo

E' illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore in quanto questi si sia assentato dal posto di lavoro senza chiedere il permesso, se prima di tale circostanza lo stesso si era comportato bene. Il comportamento potrà essere sanzionato con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da quattro a dieci giorni, mentre solo nel caso in cui il suddetto comportamento abbia comportato 'danni gravi' per l'azienda o per i terzi è possibile procedere al licenziamento con preavviso. Deve invece sussistere un "forte pregiudizio" per l'ente o per i terzi, arrecato con comportamento doloso, perché sia giustificato il licenziamento senza preavviso. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. N. 7600/08.

L.B.